

Locazione finanziaria – Cass. 13960/2019

Leasing traslativo - Mancata consegna del bene nota al concedente - Pagamento del prezzo da parte del concedente - Inadempimento del fornitore - Diritto al rimborso da parte dell'utilizzatore del prezzo pagato - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di locazione finanziaria, il concedente che paghi al fornitore il prezzo del bene pur essendo a conoscenza del mancato adempimento, da parte di quest'ultimo, dell'obbligo di consegna, non può pretendere dall'utilizzatore il rimborso della somma versata atteso che, costituendo l'inadempimento del fornitore una causa di sopravvenuta impossibilità di adempiere ai sensi dell'art. 1463 c.c., il pagamento effettuato risulta privo di causa e non giustificabile in rapporto all'obbligo di esecuzione del contratto secondo buona fede. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto sussistente il diritto del concedente al recupero del corrispettivo, considerando priva di effetti, in quanto non giustificata da un interesse meritevole di tutela, la clausola del contratto di leasing che poneva comunque a carico dell'utilizzatore il rimborso del prezzo).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13960 del 23/05/2019 (Rv. 654087 - 01)

Riferimenti normativi:

[Cod. Civ. art. 1322 – Autonomia contrattuale](#)

[Cod. Civ. art. 1375 – Esecuzione di buona fede](#)

[Cod. Civ. art. 1463 – Impossibilità totale](#)